



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 171 del 03/11/2011**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 18 ottobre 2011, n. 280**

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 47,5 MW, da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Lagnano, Pozzo Zingaro", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003.

Società: Eurowind S.r.l. con sede legale in Ascoli Satriano, via Melfi Km 0,700 - P. IVA e C.F. 03241320716.

Il giorno 18 ottobre 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata

nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Eurowind S.r.l., avente sede legale in Ascoli Satriano (FG), via Melfi Km 0.700 - P.IVA n.03241320716, con nota prot. n.38/7213 del 3/07/2006, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 114 MW (n.57 aerogeneratori) nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Lagnano, Pozzo Zingaro";
- Terna S.p.A., con nota prot. n.TE/P2007001649 del 14.02.2007, forniva alla Società la soluzione tecnica minima generale per la connessione alla RTN che prevedeva il collegamento in antenna con la sezione a 150 KV della stazione elettrica a 380 KV collegata in entra-esce sulla linea 380/150 KV "Foggia-Candela" nel Comune di Deliceto; tale soluzione veniva accettata dalla Società in data 7/05/2007 per 114 MW complessivi. Terna S.p.A., con successiva nota prot. n.19896 del 19/12/2008, chiedeva alla Società proponente di sfruttare il medesimo montante AT a 150 KV nella succitata S.E. di Deliceto anche per il progetto presentato dalla stessa Eurowind S.r.l. ed avente stesso punto di connessione alla R.T.N.; tale modifica veniva accettata dalla Società Eurowind S.r.l. in data 31/08/2009;
- la Regione Puglia - Settore Industria, Industria Energetica - Ufficio Industria Energetica, con nota prot. n.38/8258 del 26.07.2007, inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società proponente, con nota acquisita al prot. n.38/9120 del 28.08.2007, depositava presso l'Ufficio Industria Energetica della Regione Puglia la documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia con Determinazione Dirigenziale n.301 del 19.05.2008 esprimeva parere favorevole con prescrizioni per n.21 aerogeneratori, escludendoli dalle procedure di V.I.A., per una potenza complessiva di 42 MW;
- la Regione Puglia - Settore Industria, Industria Energetica, con nota prot. n.38/6096 del 10.06.2008, comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società Eurowind S.r.l., depositava agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Industria e Industria Energetica, con nota prot. n.38/13553 del 2.12.2008, convocava la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 18 dicembre 2008, nella quale il responsabile del procedimento invitava la Società proponente a depositare, presso l'Ufficio Industria Energetica e gli Enti coinvolti nel procedimento, copia del progetto definitivo adeguato alla succitata Determina del Settore Ecologia

n.315/2008 ed alla modifica di layout delle opere di connessione richiesta da Terna S.p.A.;

- L'Ufficio Industria Energetica della Regione Puglia, con nota prot. 38/14371 del 22/12/2008, trasmetteva copia conforme del verbale della prima riunione della conferenza di servizi alla Società Eurowind S.r.l. ed agli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo;
- la Società proponente, con nota acquisita al prot. n.5803 del 25.05.2009, comunicava l'avvenuto deposito del progetto definitivo adeguato alla D.D. del Settore Ecologia n.315/2008, agli Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Industria e Industria Energetica, con nota prot. n.6666 del 15.06.2009, convocava la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 9 luglio 2009, nel corso della quale la Società Eurowind S.r.l. depositava nota di seguito riportata:

“in riferimento all'impianto eolico citato in oggetto e in corso di procedura di conferenza di servizio per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, intende comunicare che, per ragioni della evoluzione tecnologica degli aerogeneratori, saranno utilizzati aerogeneratori della potenza nominale pari a Mw 2,5 cadauno. Si fa presente:

- che nessuna variazione interverrà in riferimento all'ingombro degli aerogeneratori;
- che non saranno modificate le dimensioni relative al rotore e/o all'altezza della torre;
- che non ci sarà nessuna modifica del layout d'impianto, e pertanto nessuna variazione per l'impatto ambientale e paesaggistico;
- che non ci saranno variazioni per la gittata massima e per le immissioni sonore.

Inoltre, con riferimento alla connessione Terna, sottostazione Comune di Deliceto, si fa presente che la stessa è consentita ed autorizzata fino a un totale pari a 114 MW così come si evince dall'allegato S.T.M.G. n.TE/P2007001649.

Voglia Codesto Spett.le Ente, in fase di rilascio dell'Autorizzazione Unica, indicare nella stessa Autorizzazione che i MW totali della centrale ammontano a 52,5 MW”;

- L'Ufficio Industria Energetica della Regione Puglia, con nota prot. n.8944 del 13/8/2009, trasmetteva copia conforme del verbale della seconda riunione della conferenza di servizi alla Società Eurowind S.r.l. ed agli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo.

Preso atto dei pareri definitivi acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Comune di Ascoli Satriano - Settore 3° - Ufficio Tecnico, nota prot. n.4049 del 17/04/2007, esprime, ai sensi dell'art.16 c.5 della L.R. n.11/2011, parere positivo dal punto di vista ambientale, condizionato all'approvazione del competente Settore Ambiente ed Ecologia della Regione Puglia. Con successiva nota prot. n.10012 del 22/09/2009, l'Ufficio Tecnico dell'amministrazione comunale, in rapporto agli ambiti del PUTT/p, approvato ai sensi della D.G.R. n.1778 del 23/12/2000, ed agli ambiti paesaggistici del P.U.G., approvato con atto di C.C. n.33 del 29/05/2008 e dichiarato compatibile dalla Regione Puglia con D.G.R. n.1043 del 25/6/2008, rilascia parere favorevole per gli aerogeneratori contraddistinti dai nn. 3, 5, 6, 8, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 54, 55, 56, 57 e le relative opere connesse nonché l'Autorizzazione Paesaggistica, trasmessa al competente Settore Urbanistica regionale ai fini del controllo di legittimità di cui all'art.5.01 c.7 delle NTA del PUTT/p;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, nota prot. n.4328 del 23/5/2011, rileva quanto di seguito riportato:

“Con riferimento all'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Ascoli Satriano il 22.09.2009 il Servizio Urbanistica della Regione Puglia esprimeva con nota del 17.12.2009 prot. A00\_079-15110, comunicazione di preavviso di diniego, in quanto si evidenziavano, nell'autorizzazione paesaggistica rilasciata, la riscontrata palese illegittimità della predetta autorizzazione stante il contrasto delle opere in progetto con le NTA del PUTT/P così come integrate dalle NTA del PUG di Ascoli Satriano, ovvero con gli indirizzi dell'Ambito Territoriale Esteso interessato dall'intervento in progetto.

Il Servizio Urbanistica della Regione Puglia, pertanto, reputava necessario procedere all'annullamento parziale dell'autorizzazione paesaggistica comunale n. 10012 del 22.09.09 mediante l'eliminazione degli aerogeneratori: n. 3, e 5 che in rapporto agli Ambiti Paesaggistici del PUG ricadono in ATS di tipo "A". Con riferimento alla precedente nota il Comune di Ascoli Satriano rispondeva con nota di chiarimento del 31.12.2009 prot. 13843, nella quale si riteneva corretto il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ed insussistenti i presupposti per un suo annullamento. Tale nota era accompagnata dalle seguenti motivazioni:

1. Per quanto riguarda gli aerogeneratori n. 3 e 5 che ricadono in ambito esteso di tipo "A" sulla base di quanto contenuto nello Studio di Impatto Paesaggistico, a cui l'autorizzazione paesaggistica rinvia, ad integrazione della motivazione del proprio assenso, l'intervento è stato ritenuto coerente con gli indirizzi di tutela di cui alle NTA del PUTT/P per gli ATE di tipo "A". Nella fattispecie le aree nelle quali ricadono i siti destinati all'installazione degli aerogeneratori n.3 e 5 sono state classificate dal PUG quali ATE di tipo "A" in ragione non della presenza di un bene specifico da tutelare, ma di una riclassificazione degli ambiti territoriali estesi paesaggistici esclusivamente in una logica di continuità territoriale e omogeneità. In particolare si segnala che ad una notevole distanza dagli aerogeneratori nn. 3 e 5 e cioè a 1380 m e 970 m è presente Masseria Lagnano da Capo. La costruzione dei due aerogeneratori non avrà un impatto diretto o indiretto su detta masseria in considerazione sia della notevole distanza sia della localizzazione dei due aerogeneratori, tale da risultare influente sulle visioni panoramiche.

Presa visione delle due note precedenti, il Servizio Assetto del Territorio ritiene di condividere la comunicazione di preavviso di diniego rilasciata dal Settore Urbanistica con nota AOO\_079-15110 del 17.12.2009 per le seguenti motivazioni:

1. per quanto riguarda gli aerogeneratori che ricadono in ambito esteso di tipo "A" si ribadisce il contrasto del progetto con le NTA del PUG, ed in particolare con l'art. 4.06, che si riporta di seguito in modo integrale:

- nella zona compresa nell'ATE di tipo "A", sono consentiti i soli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale, al recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori della qualità paesaggistica.

- nelle aree ATE A pertanto esterne all'ambito territoriale distinto ATD per il quale vige la specifica normativa, sono possibili: opere di mantenimento dell'assetto idro-geo-morfologico, per il recupero ed il mantenimento e la valorizzazione delle peculiarità vegetazionali e faunistiche; interventi tesi al recupero di edifici esistenti, nel rispetto dei parametri di cui all'art. 4.01 b.

- in attuazione della parte III, titolo I del D.vo n. 42/2004 e connesse disposizioni regionali, i progetti relativi a opere/interventi/nuova edificazione, ricadenti nell'ATE "A", sono sottoposti alla procedura regionale per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al Capo IV del D.vo 42/2004. Tutto ciò premesso:

si comunica che il Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica per quanto di competenza sta procedendo con atto formale di Giunta, così come indicato dal Servizio Urbanistica nella nota n. AOO\_079-15110 del 17.12.2009, all'annullamento parziale dell'Autorizzazione Paesaggistica n. 10012 del 22.09.09 rilasciata dal Comune di Ascoli Satriano, ai sensi dell'art. 6.04 delle NTA del PUTT, in quanto l'autorizzazione comunale può determinare gravi ed irreversibili deturpazioni ambientali.

Per le motivazioni di cui sopra si ritengono:

- non autorizzabili gli aerogeneratori: 3, 5;

- autorizzabili gli aerogeneratori: 6, 8, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39,40,41, 42, 43, 44, 46, 54, 55, 56, 57".

Si rileva che, con D.G.R. n.1216 del 31/05/2011, si provvedeva all'annullamento parziale, ai sensi dell'art.6.04 delle NTA del PUTT, l'Autorizzazione Paesaggistica n.10012 del 22/9/09 rilasciata dal Comune di Ascoli Satriano, con specifico riferimento agli aerogeneratori n.3 e 5;

- Comune di Stornarella - Settore Tecnico, con nota prot. n.2472 del 31/3/2011, esprime parere favorevole all'installazione di n.3 pale ubicate a distanza inferiore a 250 m dai propri confini comunali;

- Comune di Orta Nova - Settore Progettualità Tecnica, con nota prot. n.7643 del 16/03/2011, esprime

parere favorevole all'installazione di n.5 aerogeneratori da ubicarsi a distanza inferiore a 500 m dai propri confini comunali;

- Comune di Deliceto stipulava con la Società Eurowind S.r.l. una Convenzione, repertorio n.2252 del 29/07/2008, regolante la realizzazione di una sottostazione di trasformazione per la connessione dell'impianto eolico alla RTN;

- Comune di Ortona, con note fax acquisite ai prot. nn.6919 e 6920 del 23/6/2009, esprime parere favorevole alla realizzazione degli aerogeneratori nn.22,25 e 56 fermo restando l'approvazione da parte del consiglio comunale e conseguente stipula con la Società di apposita convenzione;

- Provincia di Foggia - Settore Viabilità, con nota prot. n.64761 del 9/12/2009, esprime parere favorevole di massima vincolato, dovendo in seguito la Società attenersi a tutte le prescrizioni, stabilite dopo accurato sopralluogo, relative a tutte le interferenze di ogni singola strada;

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3<sup>a</sup> Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n.61131 del 4/12/2009, rilascia il nulla osta militare dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento "b";

- ENAC, con nota prot. n.34298 del 26/5/2009, rileva che:

- l'ENAV ha comunicato, con foglio prot. AV/AOP/PSA/SC5946/63053 del 25.3.09, scheda ostacolo n.5946 (non allegata) che la realizzazione in questione non comporta implicazioni per quanto concerne gli aspetti di competenza;

- L'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza ha comunicato per le vie brevi, la non sussistenza di implicazioni.

In relazione a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, il parco eolico non interferisce con superfici aeronautiche di interesse aeroportuale ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap. 11 paragrafo 11.1.3 del Regolamento Enac per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e pertanto e' soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato

#### segnaletica diurna

le pale dovranno essere verniciate con n. 3 bande rosse, bianche e rosse di m.6 l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m delle stesse.

Quanto sopra è richiesto per gli aerogeneratori che superano in totale (comprese le pale) i 100 m di altezza e le cui pale siano di lunghezza superiore ai 30 m. Se le pale sono di dimensione uguale o inferiore a 30 m la verniciatura sarà limitata ad un terzo della lunghezza stessa delle pale (divisa in tre fasce rossa, bianca e rossa). La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario del bene.

#### segnalazione notturna

le luci dovranno essere posizionate all'estremità della pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa. Codesta Società potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio l'utilizzo di luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore. In tal caso dovrà essere comunicato a questo Ente la relativa proposta che sarà oggetto di specifica valutazione. Dovrà essere prevista a cura e spese di codesta Società una procedura manutentiva che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile. Inoltre dovrà essere comunicata almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio e la data di fine lavori con un anticipo di almeno 30 giorni alla Direzione Aeroportuale di BARI BRINDISI, all'ENAV e all'AERONAUTICA MILITARE

C.I.G.A. ai fini della pubblicazione in AIP e per la comunicazione della attivazione della richiesta procedura manutentiva che andrà trasmessa allo scrivente Ufficio. Infine, qualora codesta Società ritenga opportuno, al fine di limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte dei generatori contenendo al contempo l'impatto ambientale, potrà presentare uno studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi.

Si rilascia, per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione del suddetto parco eolico corredato con le predette prescrizioni;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - Taranto, con nota prot. n.24257 del 29/05/2009, rappresenta che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari e Foggia, con nota prot. n.11956 del 10/12/2010, fa innanzitutto presente che l'impianto eolico in oggetto non interessa ambiti paesaggistici statali di cui agli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004. Si fa al riguardo presente che, in ordine al vincolo di uso civico gravante sull'area di ubicazione delle turbine nn.30-31-42-48, si è proceduto alla legittimazione del vincolo in virtù delle delibere della Giunta Comunale di Ascoli Satriano nn.132 e 133 del 09.09.2010 e della determinazione n. 550 del 20.07.2010 del III Settore Servizio Patrimonio Attività Produttive e di Servizio del predetto Comune.

Non si ritiene pertanto di dover esprimere alcun parere di competenza. Per quanto riguarda il tracciato del cavidotto sotterraneo, si comunica che dalla lettura della "Relazione integrativa sulle interferenze del progetto con i beni paesaggistici" in data 27.10.2010 e delle relative Tavole PUTT/p si evince che il medesimo prevede varie interferenze con reticoli idrografici tramite utilizzo della tecnica della perforazione teleguidata. Tale operazione garantisce che i suddetti reticoli non subiranno alcuna alterazione visiva a raso e pertanto questa Soprintendenza ritiene, per quanto di competenza sotto l'aspetto paesaggistico, di poter esprimere parere favorevole;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot n.6540 del 5.05.2011, con riferimento alla conclusione del procedimento autorizzativo e agli esiti della conferenza di servizi del 18.12.2010, questa Soprintendenza comunica le seguenti osservazioni integrative, a completamento delle prescrizioni trasmesse con nota n. 3548 del 20.3.2008.

Nell'esprimere parere di massima favorevole alle opere in progetto, si fa presente per quanto riguarda l'attraversamento dei Tratturi Braccio "Lagnano Candela", Foggia - Ortona - Lavello, Foggia - Ascoli - Lavello e Cervaro - Candela - Sant'Agata, l'obbligo dell'assistenza archeologica lungo il percorso dei cavidotti. Ad ultimazione delle opere occorrerà procedere al ripristino della sede viaria. Qualora dovessero essere individuate interferenze con strutture di interesse archeologico, dovranno essere messe in opera soluzioni tecniche e conservative a salvaguardia delle presenze e ampliamenti, con scavo archeologico, ai fini della conoscenza e della tutela del sottosuolo archeologico.

Si fa presente che le indagini preliminari, con i dati relativi alla carta del rischio archeologico, hanno interessato l'area del parco e non sono state estese al tracciato dei cavidotti e della sottostazione.

Si ritiene, pertanto, che la mancata valutazione dei fattori di rischio archeologico comporti particolare cautela nella realizzazione delle opere e verifica puntuale della natura dei terreni, soprattutto nei tratti di interferenza con le antiche vie Herdonitana e Venusia-Herdonias.

Questa Soprintendenza procederà al piano di indagine archeologica, nelle aree delle piattaforme e delle piste viarie di cantiere interferenti con unità topografiche di interesse archeologico, previo accordo congiunto sul cronoprogramma dei lavori e verifica dei requisiti di idoneità dei soggetti archeologi incaricati delle attività scientifiche;

- Regione Puglia - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi, con nota prot. n.15958 del 4/08/2010, si rileva che il cavidotto interrato attraversa in cinque punti i seguenti Regi Trattarelli tutti in agro di Ascoli Satriano:

1) Cervaro - Candela - S. Agata per una superficie di occupazione complessiva di mq 14.00;

2-3) Foggia - Ascoli - Lavello (due attraversamenti di mq. 5,00 cadauno) per un totale di mq 10,00;

4) Foggia - Ortona - Lavello per mq.4,00;

5) Braccio "Lagnano Candela" per mq.45,00.

Ciò premesso, questo Ufficio esprime parere favorevole al progetto presentato e resta in attesa di ricevere, al termine dell'istruttoria, copia del provvedimento adottato;

- Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, con nota prot. n. M\_D/GGEN/2/414839 del 20/09/2007, in merito alla specifica richiesta, acquisiti i pareri dei competenti organi territoriali di Forza Armata, comunica il nulla osta all'installazione degli aerogeneratori, a condizione che alla società sia fatto obbligo di attenersi alle direttive (allegate al foglio n.146/394/4422 dei 09.08.2000 di STAMADIFESA) riguardanti la segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, sia in fase di realizzazione, che per tutto il tempo di durata dell'attività, sino allo smantellamento della struttura. Si evidenzia che, data la particolare struttura degli apparati generatori, la quota massima dell'ostacolo dal suolo, da tenere presente per l'applicazione della richiamata direttiva, è data dall'altezza della torre aumentata della dimensione dell'elemento rotante (pala). Considerato, inoltre, le caratteristiche dell'opera e che nell'area del Comune di Ascoli Satriano sono stati rinvenuti n. 14 ordigni bellici, il parere suddetto è subordinato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica da parte della ditta appaltatrice. Si richiama l'attenzione sull'obbligo nel quale incorre il proprietario dell'opera, oltre a quello di dotare con immediatezza l'impianto della prescritta segnalazione, di comunicare formalmente, 30 gg. prima dell'inizio dei lavori al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.), le caratteristiche e i dati tecnici dell'opera necessari per la rappresentazione sulle carte aeronautiche.

Ulteriore obbligo per il proprietario è costituito dall'immediata comunicazione delle avarie agli impianti di segnalazione da inoltrare al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.);

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n.3089 del 27/03/2009, con riferimento all'impianto in oggetto, la Società Eurowind S.r.l., ha inviato la richiesta di nulla osta per una variante all'impianto rispetto alla documentazione presentata in prima istanza e per la quale questo ufficio in data 21/05/2008 con prot. IT-BA/2-IE/VIE/3357 ha rilasciato il nulla osta definitivo alla costruzione. La variante in parola è costituita dalla diversa ubicazione della sottostazione MT/AT con conseguente variante del tracciato della linea MT. Stante ciò, questo ufficio, esaminata la documentazione depositata dalla Società e in attesa di conoscere se la variante proposta interferisca con linee TLC, revoca il proprio nulla osta alla Costruzione summenzionato, per la parte dell'impianto soggetto a variante e conferma il nulla osta provvisorio per tutto l'impianto comprensivo della variante;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Sez. U.N.M.I.G., con nota prot. n.3787 del 22/9/2009, si comunica che, dall'esame delle planimetrie e dagli accertamenti effettuati in loco, è risultato che l'impianto in oggetto attraversa la zona interessata dai titoli minerari di idrocarburi denominati convenzionalmente "CANDELA" e "PECORARO" intestati alla Società ENI S.p.A. ed altre, senza intralciare attualmente i lavori in corso. Pertanto, per quanto di competenza di quest'Ufficio, nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di cui trattasi, alla condizione che la Società EUROWIND S.r.l. si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso impianto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc.), affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Ufficio Regionale Espropri, con nota prot. n.30326 del 9/07/2009, ritiene di poter approvare il progetto espropriativo a seguito di integrazioni da parte della Società.

Si fa presente che la Società Eurowind S.r.l., con nota del 13/01/2011, dichiarava, ai sensi del DPR n.445/2000, di non avvalersi della procedura di esproprio delle aree interessate dall'installazione ed esercizio dell'impianto, possedendone la piena disponibilità;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, con nota prot. n.8039 dell'11/12/2008, esprime, ai soli fini minerari, nulla osta di massima alla realizzazione dell'impianto. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodi alla distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave in esercizio e/o dismesse, pari a 20 m, così come previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959 n.128 sulle Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Struttura Tecnica Provinciale di Foggia, con modulo parere del 9/07/2009 e con nota prot. n.29174 del 6/7/2009, si rileva che per la messa in opera del cavidotto, sono previste interferenze con dei corsi d'acqua naturali e/o in parte artificiali, in quanto sistemati idraulicamente con i fondi di bonifica e come tali mantenuti dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata, che, per conto della Regione, ne cura la manutenzione. In particolare, sia il collegamento dorsale fra il campo eolico che quello di comunicazione interna fra i diversi aerogeneratori interferiscono con i corpi idrici denominati, torrente "Carapelle", fosso "Rinaldi", marana "Marchitto", canale di Montecorvo", canale "S. Leonardo", canale "Ponticelli e marana "Del Toro", per cui valgono le prescrizioni dell'art. 120 del R.D.11.12.1933 n. 1775, ovvero le altre condizioni associabili alle prescrizioni dell'art. 57 del T.U. sulle Opere Idrauliche, approvato col il R.D. 25.07.1904 n. 523. Tali interferenze vanno valutate sia per quanto attiene alla sicurezza propria dell'infrastruttura che alle condizioni di esercizio dei corsi d'acqua attraversati, oltre che per gli aspetti domenicali tutelati dall'art. 120 del R.D. 11.12.1933 n. 1775, per i quali ambedue aspetti, quest'Ufficio è competente. Tanto precisato, si riferisce che i sopraindicati corsi d'acqua sono riportati nell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Foggia, approvato con R.D. 20.12.1914 n. 6941, al numero 13 il torrente "Carapelle", al numero 14 per quanto riguarda i corsi d'acqua "Marana Ponticelli", e Canale "San Leonardo" al numero 15 Marana "S. Marchitto" e "di Toro" e Canale di "Montecorvo", mentre Fosso Rinaldi non rientra fra quelli iscritti nell'anzidetto Elenco. Nel caso di specie, le modalità di attraversamento del torrente "Carapelle" è prevista mediante spingitubo, mentre per i restanti corsi d'acqua le modalità proposte sono nella forma intrusiva, avendo previsto lavori di sottoposa del cavidotto mediante scavo a sezione, profonda non meno di m. 1,50. Al riguardo, sotto gli aspetti della buona tecnica relativa agli attraversamenti dei corpi idrici, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
- le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modificano il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- siano realizzate opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo di eventuale acque superficiali che si dovessero infiltrare nelle trincee di scavo in funzione della pendenza longitudinale del fondo;
- durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere da realizzare;
- le operazioni di scavo e di rinterro per la posa dei cavidotti, in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua, non alterino la morfologia attuale degli alvei;
- realizzazione, a monte ed a valle degli attraversamenti dei corsi d'acqua, di pozzetti di ispezione.

Quest'Ufficio, oltre alle prescrizioni sopra citate, dopo aver consultato i dati degli studi di compatibilità idrogeologica, sotto gli aspetti idraulici ritiene necessario imporre che l'immersione dei cavidotti avvenga almeno 30,00 (trenta) metri prima dell'incontro del ciglio dell'attuale sagoma torrentizia e che la riemersione sia posta a simmetrica distanza, prescrivendo inoltre che, ed in tutti i casi, la profondità di posa del cavidotto sia posta a mt. 1,70 dal fondo dell'alveo.

Sotto gli aspetti della sicurezza passiva, si dispone che nei punti di emersione del cavidotto, sia apposto un sistema di segnalazione di pericolo specifico derivante da folgorazione per contatto, i cui cartelli dovranno essere apposti e conservati per tutta la durata della vita della rete e comunque nel periodo in cui l'atto amministrativo di concessione ha la validità.



Per quanto sopra esprime parere favorevole all'approvazione del progetto, comprensivo di n.8 fogli condizioni relativi agli attraversamenti dei corsi d'acqua;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste sez. Foggia, con nota prot. n.8112 del 5/10/2009, si comunica che le aree interessate dai suddetti lavori nell'agro di Ascoli Satriano - Località "Lagnano, Pozzo Zingaro" non sono soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, pertanto quest'Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito, e procederà all'archiviazione della pratica.

L'eventuale presenza di vegetazione arborea forestale, distribuita anche in modo sparso sui terreni interessati ai lavori, per la quale necessita il taglio, dovrà essere richiesta l'autorizzazione a questa Sezione in ottemperanza alla normativa regionale vigente;

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota prot. n.12961 del 10/06/2010, comunica che dall'esame degli atti integrativi trasmessi si evince che tutti gli attraversamenti contemplati, riguardanti l'alveo del Fosso Rinaldi, della Marana Montecorvo, del Torrente Carapelle e della Marana S.Marchitto, sono previsti da realizzarsi con tecnica di perforazione a mezzo di sonda teleguidata; il franco netto rispetto al fondo alveo è stato stabilito in mt. 2.00, mentre i punti di immersione e di riemersione della perforazione sono stati collocati a sufficiente distanza dai cigli degli alvei e dal limite della proprietà demaniale. La presenza del cavidotto nel sottosuolo verrà opportunamente segnalata a mezzo di apposite paline di altezza fuori terra non inferiore a mt. 2.00, collocate ad una distanza non inferiore a mt. 10.00 dai cigli dell'alveo e dal limite della proprietà demaniale.

Si ritiene che le modalità di attraversamento degli alvei del Fosso Rinaldi, della Marana Montecorvo, del Torrente Carapelle e della Marana S.Marchitto non costituiscano pregiudizi e/o inibizioni per l'attività di manutenzione espletata da questo Ente che pertanto esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla esecuzione dei lavori.

Si prende atto altresì che è stata già acquisita l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori da parte della Struttura Tecnica Periferica Regionale (prot. n°29174 del 06.07.2009).

L'inizio dei lavori relativi all'attraversamento dei corsi d'acqua deve essere comunicato con congruo anticipo onde consentire al personale dell'Ente di effettuare i controlli e la sorveglianza del caso;

- Agenzia del Demanio - Filiale Puglia e Basilicata, con nota prot. n.7913 del 9/07/2009, rimanda l'espressione del parere di competenza al Consorzio di Bonifica per la Capitanata, trattandosi, in parte, di aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Bonifiche;

- Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n.12221 del 29/09/2010, si fa seguito alle note nn. 9344 e 2448 di prot. rispettivamente In data 07/07/2009 e 05/03/2010 con le quali questa Autorità ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in oggetto indicato, ad esclusione del tratto di strada a servizio dell'aerogeneratore 54, per rappresentare che con le note del 23/02/2010 e del 4/06/2010 la società Eurowind ha presentato uno studio idrologico e Idraulico relativo alle opere escluse dai precedenti pareri unitamente agli elaborati grafici del tratto di strada a servizio dell'aerogeneratore 54. Considerato che, lo studio idrologico e idraulico ha verificato le condizioni di sicurezza idraulica dell'opera di attraversamento di un compluvio naturale prevista per il tratto di strada a servizio dell'aerogeneratore 4 nonché delle opere (aerogeneratore 40 e i tratti di strada a servizio degli aerogeneratori 30, 40 e 41) interferenti con alcuni compluvi naturali compresi nella "Carta Idrogeomorfologica della Puglia", questa Autorità, ritiene per quanto di propria competenza, in ordine alla perimetrazione dalle area, che i lavori per la realizzazione del tratto di strada a servizio a servizio dell'aerogeneratore 54 nonché dall'aerogeneratore 40 e del tratti di strada a servizio degli aerogeneratori 30, 40 a 41 siano compatibili con le previsioni del PAI approvato con tutte le prescrizioni riportate nella nota n.9344 del 07/07/2009, ossia:

- le opere provvisoriale, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;

- le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modificano il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

- le sezioni idrauliche interessate dagli scavi per la posa del cavidotto siano ripristinate in modo da non modificare le condizioni preesistenti, mantenendo invariate forma dimensioni e scabrezza dall'alveo;
  - siano realizzate opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo di eventuali acque superficiali che si dovessero infiltrare nelle trincee di scavo anche in funzione della pendenza longitudinale del fondo;
  - durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
  - sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;
  - ASL FG - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con nota prot. n.56 del 13/10/2010, esprime parere favorevole con prescrizioni:
    - 1) Prendendo atto di quanto dichiarato nella relazione tecnica, nella progettazione dovranno essere rispettate le distanze dalle abitazioni e dalle strade provinciali di circa 300 mt come da regolamento vigente, e che nelle immediate vicinanze del campo non vi siano abitazioni costantemente abitate, che il livello sonoro prodotto dal generatore di elettricità risulti inferiore di 60 dB come previsto dal DPCM 01/03/1991 e sue modifiche ed integrazioni;
    - 2) Gli elettrodi dovranno essere interrati ad una profondità minima di 1 mt (un metro) e dovrà essere segnalato il tracciato della linea interrata, con idonee segnalazioni di pericolo;
    - 3) Eventuali linee aeree di media ed alta tensione, utilizzate per il conferimento all'ENEL dell'elettricità prodotta, dovranno essere eseguite nel rispetto delle distanze di sicurezza dettate dai DPCM 23/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
    - 4) Rispettare i limiti di inquinamento elettromagnetico previsti dal DM 381/98 e successive modifiche ed integrazioni;
    - 5) Dovranno essere garantite tutte le misure di sicurezza ed infortunistica per tutelare lo stanziamento ed il passaggio nelle vicinanze degli aerogeneratori di persone ed animali;
    - 6) Lo smaltimento degli usati e delle batterie dovrà avvenire tramite ditta autorizzata DL.22/1997 e sue integrazioni;
    - 7) La realizzazione e la messa in opera dell'impianto in oggetto, dovranno essere conformi alle descrizioni progettuali, alle prescrizioni contenute nella documentazione tecnica presentata e rispettare le linee guida della Regione Puglia (delibera G.R. n.131 del 02.03.2004);
  - Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n.16238 del 28/09/2009, tenuto conto che la zona interessata ai lavori non è stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici, concede il nulla osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
  - SNAM Rete Gas S.p.A., con nota prot. n.436 del 17/12/2008, comunica l'assenza di interferenze tra i propri impianti ed i lavori dell'impianto in oggetto;
  - ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia, nota prot. n.9964 del 1/03/2010, comunica che, esaminata tutta la documentazione integrativa fornita, considerato che sono state indicate univocamente le caratteristiche dell'aerogeneratore modello FL 2500, ditta Fuhrlander, altezza torre 80 m, diametro rotore 90 m, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole per la realizzazione di quanto riportato in progetto.
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha quindi comunicato, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti in Conferenza di Servizi, con nota prot. n.6980 del 30 maggio 2011, la conclusione del procedimento;
  - in data 6 giugno 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Eurowind S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione unilaterali;
  - l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 23/09/2011 ha provveduto alla registrazione

dell'Atto di Impegno unilaterale al repertorio n.13200 e della Convenzione unilaterale al repertorio n.13201.

Rilevato che:

- il Comune di Ascoli Satriano, con Deliberazioni di Giunta nn.132 e 133, approvava la procedura di affrancazione per le particelle gravate da uso civico, nello specifico Foglio n.30 p.IIe nn.3,89,180,181,182,183,184,185,206,210, interessate dall'intervento in oggetto;
- la Società Eurowind S.r.l., con nota del 13/01/2011, dichiarava di non avvalersi della procedura espropriativa sulle aree interessate dall'installazione ed esercizio dell'impianto eolico, in virtù della piena disponibilità dei medesimi terreni;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.5673 del 29/04/2011, richiedeva al Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Pianificazione Attuazione Paesaggistica della Regione Puglia, alla luce delle note prot. n.10012 del 22/9/2009 e n.13843 del 31/12/2009 del Comune di Ascoli Satriano, l'emissione del parere definitivo in merito all'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dalla stessa Amministrazione comunale, alla quale detto Ufficio dava riscontro, con nota prot. n. 4328 del 23/5/2011, ritenendo autorizzabili n.19 aerogeneratori ad esclusione di quelli contraddistinti dai nn.3 e 5; pertanto, la potenza complessiva finale dell'impianto risulta pari a 47,5 MW;
- risultano pervenuti in data successiva al 31/12/2010 i seguenti pareri:
  - Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, con nota prot. n.4328 del 23/5/2011;
  - Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n.6540 del 5/05/2011;Il procedimento in oggetto non rientra, pertanto, nelle disposizioni transitorie di cui all'art.5 c.1 del R.R. n.24/2010 ed il par. 7.2 della D.G.R. n.3029 del 2010;
- la Società proponente e il progettista, con nota acquisita al prot. n.7336 del 6/06/2011, dichiaravano, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, di aver depositato presso l'Ufficio Energia copie del progetto definitivo adeguato alla prescrizioni formulate dagli Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo;
- la Società Eurowind S.r.l. provvedeva ad integrare gli oneri di monitoraggio secondo quanto disposto dal punto 4.3 dell'art.4 della D.G.R. n.3029/2010;
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".

Considerato che:

- essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D.Lgs. n.387/03 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione";
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei commi 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, dopo aver acquisito i pareri rilasciati dagli Enti competenti, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - „ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica composto da n.19 aerogeneratori della potenza totale di 47,5 MW, ubicato nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Lagnano, Pozzo Zingaro", posizionati secondo le seguenti coordinate Gauss - Boaga (Fuso Est) riportate in tabella:

AEROGENE- Approvati in Conferenza  
RATORE N. di Servizi

---

Coordinate Gauss - Boaga

---

X Y

---

6 2576510 4562696

---

8 2575814 4562248

---

30 2574569 4565646

---

31 2574171 4565874

---

32 2574722 4566138

---

35 2574677 4566597

---

37 2576079 4566775

---

38 2576873 4566914

---

39 2575995 4567247

---

40 2576598 4567274

---

41 2576335 4567637

---

42 2573133 4565783

---

43 2570435 4563750

---

44 2570086 4564115

---

48 2570893 4563699

---

54 2572073 4566790

---

55 2571436 4567240

---

56 2570192 4567730

---

57 2569748 4567545

---

e delle seguenti opere connesse:

„ cavidotto interrato MT a 30 KV per il collegamento tra le torri eoliche e le cabine di raccolta dell'energia elettrica prodotta dalle stesse turbine;

„ cavidotto interrato a 30 KV per il collegamento delle cabine di raccolta alla stazione di trasformazione utente 30/150 KV sita nel Comune di Deliceto (FG);  
„ cavidotto interrato AT a 150 KV per la connessione della stazione di trasformazione utente alla Stazione Elettrica Terna 380/150 KV nel Comune di Deliceto (FG), già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n.1367 del 12.12.2008, e successivamente oggetto di ampliamento autorizzato con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia n.6 del 21/01/2011;  
„ stallo produttore 150 KV da ubicarsi nella S.E. 380/150 KV di Deliceto.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 280 del 18 ottobre 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 47,5 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Ascoli Satriano (FG) - località "Lagnano, Ascoli Satriano".

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

#### DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Eurowind S.r.l. con sede legale in Ascoli Satriano, via Melfi Km 0,700 - P.IVA e C.F. 03241320716, dell'Autorizzazione Unica, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica composto da n.19 aerogeneratori della potenza totale di 47,5 MW, ubicato nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località “Lagnano, Pozzo Zingaro”, posizionati secondo le seguenti coordinate Gauss - Boaga (Fuso Est) riportate in tabella:

---

AEROGENE- Approvati in Conferenza  
RATORE N. di Servizi

---

Coordinate Gauss - Boaga

---

X Y

---

6 2576510 4562696

---

8 2575814 4562248

---

30 2574569 4565646

---

31 2574171 4565874

---

32 2574722 4566138

---

35 2574677 4566597

---

37 2576079 4566775

---

38 2576873 4566914

---

39 2575995 4567247

---

40 2576598 4567274

---

41 2576335 4567637

---

42 2573133 4565783

---

43 2570435 4563750

---

44 2570086 4564115

---

48 2570893 4563699

---

54 2572073 4566790

---

55 2571436 4567240

---

56 2570192 4567730

---

57 2569748 4567545

---

e delle seguenti opere connesse:

„ cavidotto interrato MT a 30 KV per il collegamento tra le torri eoliche e le cabine di raccolta dell'energia elettrica prodotta dalle stesse turbine;

„ cavidotto interrato a 30 KV per il collegamento delle cabine di raccolta alla stazione di trasformazione utente 30/150 KV sita nel Comune di Deliceto (FG);

„ cavidotto interrato AT a 150 KV per la connessione della stazione di trasformazione utente alla Stazione Elettrica Terna 380/150 KV nel Comune di Deliceto (FG), già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n.1367 del 12.12.2008, e successivamente oggetto di ampliamento autorizzato con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia n.6 del 21/01/2011;

„ stallo produttore 150 KV da ubicarsi nella S.E. 380/150 KV di Deliceto.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Eurowind S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a futura titolarità della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Il parco eolico, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto autorizzati col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della Legge n.10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, sono dichiarati di pubblica utilità, ai sensi del comma 4-bis dell' art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 e s.m.i..

Art. 7)

La Società, e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e

l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo eolico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle



opere realizzate al progetto approvato nonché dell'esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

La presente Determinazione, unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Ascoli Satriano (FG), sarà notificata, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 25 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino

---